

**CONTRATTO DI ORMEGGIO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI**

Il Contratto di ormeggio nella Marina di Cala del Forte è disciplinato dalla seguenti Condizioni Generali, oltre che da eventuali Condizioni Particolari

INDICE

Sezione I - Disposizioni Generali

1. Definizioni
2. Oggetto del Contratto
3. Corrispettivi e pagamenti
4. Manleve
5. Regolamento Interno e modifiche
6. Revoca delle Concessioni

Sezione II - Diritto di Ormeggio

7. Dimensioni dell'Unità e modifiche del Posto Barca
8. Copertura assicurativa dell'Unità
9. Responsabilità e manleve relative all'Unità
10. Scadenza e riconsegna del Posto Barca
11. Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Barca e l'Unità

Sezione III - Diritto di Parcheggio

12. Responsabilità e manleve relative all'Autovettura
13. Copertura Assicurativa Autovettura
14. Scadenza e riconsegna del Posto Auto
15. Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Auto e l'Autovettura

Sezione IV – Cala Vele

16. Uso del Cala Vele e riconsegna
17. Responsabilità e manleve relative al Cala Vele
18. Effetti della risoluzione del Contratto sul Cala Vele

Sezione V – Servizi Portuali

19. Somministrazione dei Servizi Portuali
20. Limitazione di responsabilità di Cala del Forte
21. Oneri e pagamenti relativi ai Servizi Portuali

Sezione VI - Disposizioni Generali Finali

22. Cessione del Contratto
23. Gestione della Marina
24. Legge applicabile e foro competente
25. Comunicazioni ed elezione di domicilio

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

- 1.1. In aggiunta ai termini definiti in altre parti delle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi restando inteso che i termini definiti al singolare avranno il medesimo significato al plurale e viceversa:
 - **Autovettura:** l'autoveicolo che il Cliente può parcheggiare presso il Posto Auto, ove previsto nelle Condizioni Particolari;
 - **Cala Vele:** il locale ad uso magazzino di pertinenza, anche ai sensi dell'art. 817 c.c. di taluni Posti Barca, come indicato nelle Condizioni Particolari;
 - **CdF o Cala del Forte:** Cala del Forte S.r.l, con sede in Sanremo 18038, Via Roma n. 166, REA IM-109594, cod. fisc. 12641330159;
 - **Cliente o l'Utente:** la persona fisica o giuridica individuata nelle Condizioni Particolari;
 - **Concessioni:** le concessioni demaniali marittime del Comune di Ventimiglia rep. 4701/2010 e rep. 4687/2010, della durata di anni 85 dal 10/03/2010, e Permesso di Costruire n. 42/2010 di cui è titolare CdF;
 - **Condizioni Generali:** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto l'ormeggio temporaneo e la prestazione di servizi;

- **Condizioni Particolari:** le condizioni particolari di contratto aventi ad oggetto l'ormeggio temporaneo e la prestazione di servizi sottoscritte dall'Utente e relativi allegati;
- **Contratto:** l'accordo concluso tra CdF e l'Utente, disciplinato dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari;
- **Marina:** il Porto turistico di Ventimiglia gestito da Cala del Forte sulla base delle Concessioni;
- **Parti:** il Cliente e CdF, ove congiuntamente considerati;
- **Posto Auto:** lo spazio destinato al parcheggio di autovetture, ed appositamente delimitato, come indicato nelle Condizioni Particolari;
- **Posto Barca:** lo spazio acqueo, all'interno della Marina, destinato all'ormeggio di una imbarcazione, delimitato da bitte o anelli sul molo o pontile, da drappe, corpi e catenarie a mare, con eventuali boe o gavitelli, e comprensivo, laddove previsto, del Cala Vele di pertinenza, come indicato nelle Condizioni Particolari;
- **Regolamento Interno:** indica il Regolamento di Esercizio per la fruizione del Porto turistico di Ventimiglia approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Ventimiglia n. 114 del 24/06/2021, disponibile per la registrazione, la stampa e il salvataggio mediante accesso alla pagina web <https://caladelforte-ventimiglia.it/marina-rules-and-regulations>;
- **Regolamento di Sicurezza:** indica il Regolamento e il Piano del Ormeggi, adottati rispettivamente con ordinanze n. 27 del 01/07/2021 e n. 34 del 15/05/2025 dalla Capitaneria di Porto di Sanremo ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 62 del Codice della Navigazione, nonché degli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione, disponibili per la registrazione, la stampa e il salvataggio mediante accesso alla pagina web <https://caladelforte-ventimiglia.it/harbour-masters-ordinances>;
- **Regolamenti:** indicano l'insieme del Regolamento Interno e del Regolamento di Sicurezza e di ogni altra disposizione adottata per meglio disciplinare le modalità di ormeggio, le manovre, la viabilità, per garantire la sicurezza e la prevenzione incendi, la tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro della Marina, per regolare l'uso dei servizi e delle utenze, lo smaltimento dei rifiuti, e quanto altro necessario, anche nel rispetto delle direttive impartite dalle Autorità;
- **Servizi Portuali:** l'insieme dei Servizi Generali e dei Servizi a Domanda Individuale;
- **Servizi Generali:** i servizi di rada protetta; informazioni radio; informazioni meteorologiche; fanaleria; pulizia specchio acqueo dell'approdo; pulizia pontili e banchine; raccolta rifiuti solidi urbani; illuminazione e segnalazioni; approdo e assistenza al traffico; servizio di rimozione di oggetti o imbarcazioni non autorizzate che occupino abusivamente il posto barca o ne limitino la libera utilizzazione; altri servizi che potranno essere istituiti anche in futuro per la sicurezza ed efficiente utilizzazione della Marina e delle sue pertinenze ed accessori, a mare ed a terra;
- **Servizi a Domanda Individuale:** i servizi di somministrazione di acqua potabile; somministrazione di energia elettrica; altri servizi, come telecomunicazioni e wi-fi, specificati nel Regolamento della Marina;
- **Unità:** l'unità da diporto che l'Utente ormeggerà nel Posto Barca, indicata nelle Condizioni Particolari.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

- 2.1. Oggetto del Contratto è la concessione di CdF all'Utente, che accetta, dei seguenti diritti:
 - a. il diritto di ormeggio dell'Unità nel Posto Barca che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente;
 - b. il diritto uso dell'eventuale Cala Vele di pertinenza del Posto Barca, solo nel caso in cui espressamente previsto nelle Condizioni Particolari, che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente;
 - c. il diritto di parcheggio dell'Autovettura nel Posto Auto, solo nel caso in cui espressamente previsto nelle Condizioni Particolari, che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente;
 - d. il diritto alla fruizione dei Servizi Portuali.

Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti e ritenzione



CALA DEL FORTE
VENTIMIGLIA
MONACO PORTS

1. Il corrispettivo spettante a CdF è specificato nelle Condizioni Particolari (di seguito “**Corrispettivo**”) ed è calcolato sulla base delle tariffe specificate nelle medesime Condizioni Particolari (di seguito “**Tariffe**”). Il Corrispettivo non include i Servizi a Domanda Individuale, i quali sono disciplinati separatamente.
2. Il Cliente dovrà corrispondere il Corrispettivo a CdF nei tempi previsti dalle Condizioni Particolari.
3. Il pagamento del Corrispettivo e/o di quant’altro dovuto a CdF in virtù del Contratto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’Utente, per qualsiasi titolo e ragione.
4. Il mancato pagamento, anche parziale, degli importi dovuti a CdF, costituirà automaticamente il Cliente in mora, integrando gli estremi del grave inadempimento tale da legittimare CdF a richiedere la risoluzione di diritto del Contratto ex Art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.
5. In caso di ritardato pagamento di tutto o parte del Corrispettivo, senza necessità di costituzione in mora, verranno addebitati al Cliente gli interessi di mora per le transazioni commerciali al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii, ai quali verranno aggiunte le eventuali altre spese sostenute da CdF.
7. In caso di mancato o parziale pagamento del Corrispettivo e/o dei Servizi a Domanda Individuale, Cala del Forte, fermo restando il suo diritto alla risoluzione del Contratto, potrà anche sospendere senza preavviso, la somministrazione dei Servizi Portuali fino ad avvenuto adempimento.
8. CdF, pur non assumendo la custodia dell’Unità, come precisato all’art. 9.3, avrà comunque il diritto di ritenere l’Unità fino a quando ogni suo credito non venga saldato e di venderla secondo la disciplina contenuta nel combinato disposto degli artt. 2756, comma 3, e 2797 c.c.

Art. 4 – Manleve

1. Resta espressamente inteso che, in nessun caso, CdF potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l’adempimento, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: mareggiate, trombe d’aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, richieste di organismi governativi, civili o militari, causa di forza maggiore, pandemie o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità governativa e amministrativa.
2. CdF non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del Cliente immesse nella Marina, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente e/o ai suoi beni nella Marina stessa.

Art. 5 – Regolamenti

1. Il Cliente si obbliga ad osservare e far osservare i Regolamenti, che dichiara di aver estratto prima d’ora dalle pagine web:
 - <https://caladelforte-ventimiglia.it/marina-rules-and-regulations>;
 - <https://caladelforte-ventimiglia.it/harbour-masters-ordinances>;
2. Il Cliente si assume ogni responsabilità per i danni, anche causati a terzi, conseguenti alla violazione dei Regolamenti.
3. La mancata osservanza dei Regolamenti costituisce grave inadempimento e darà diritto a CdF alla risoluzione di diritto del Contratto ex
4. Art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.
5. CdF potrà indicare una diversa collocazione del Posto Barca o del Posto Auto, in osservanza a disposizioni che saranno impartite dalle autorità amministrative, o per esigenze tecniche ed operative.

Art. 6 – Revoca delle Concessioni

- 6.1. L’Utente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 42 cod. nav., la competente autorità amministrativa può, per sopravvenuti specifici motivi inerenti all’uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, revocare le Concessioni prima della loro naturale scadenza e che, per effetto di tale revoca, anche il Contratto possa diventare inefficace; in tal caso l’Utente non avrà diritto a restituzioni, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 7 - Dimensioni dell’Unità e modifiche del Posto Barca

1. Prima dell’ingresso dell’Unità nella Marina – e segnatamente entro le 24 h antecedenti al primo ingresso - nel Posto Barca, l’Utente dovrà consegnare e/o trasmettere a CdF copia della licenza di navigazione, o altro documento equipollente, in base alla legislazione dello stato nei cui registri l’Unità è iscritta, nonché copia della polizza di cui all’
2. Art.8, in corso di validità.
3. Dopo l’arrivo dell’Unità nella Marina, CdF potrà effettuare discrezionalmente e con qualsiasi strumento ritenuto idoneo, la verifica delle dimensioni massime effettive dell’Unità dichiarate dall’Utente.
4. Qualora a seguito delle misurazioni effettuate da CdF si dovesse riscontrare che anche una sola delle dimensioni massime effettive dell’Unità è superiore a quelle comunicate dal Cliente (determinate secondo gli opportuni standard armonizzati, ai sensi del Decreto legislativo, 18/07/2005 n° 171 – di seguito “**Codice della nautica da diporto**”), CdF avrà il diritto di risolvere il Contratto ex Art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente, salvo il diritto al risarcimento del danno e, ove richiesto, l’Unità dovrà essere allontanata dalla Marina senza indugio. In tal caso, l’Utente riconosce sin d’ora a CdF il diritto di collocare altrove l’Unità, salvo disponibilità e con eventuali maggiorazioni delle Tariffe.
6. È esclusiva responsabilità dell’Utente provvedere alle corrette operazioni di ormeggio dell’Unità nel Posto Barca riguardo alle quali è espressamente esclusa la responsabilità di CdF. A proprio insindacabile giudizio, CdF potrà comunque disporre a spese dell’Utente il rinforzo degli ormeggi ritenuti non idonei.
7. È fatto espresso divieto al Cliente, in assenza della novazione del presente Contratto, di ormeggiare nella Marina un’Unità diversa da quella di cui al presente Contratto.
8. Il Cliente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto a CdF, entro 3 (tre) giorni dall’avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati o alle caratteristiche dell’Unità, precedentemente dichiarati e contenuti nel presente Contratto (es. sulle polizze assicurative).
9. CdF si riserva, in caso di inadempimento a quanto previsto nel presente articolo, la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ex
10. Art. 1456 c.c. dandone comunicazione salvo il risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa dell’Unità

- 8.1. Per tutta la durata del Contratto, l’Utente dovrà assicurare l’Unità con apposita polizza “*obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla nautica da diporto*” e per un massimale minimo di € 5.000.000, trasmettendone copia a CdF prima dell’ingresso dell’Unità nella Marina nei modi e termini di cui al paragrafo 7.1.

Art. 9 - Responsabilità e manleve relative all’Unità

1. Il Cliente è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge relativi all’Unità, nonché per i danni provocati a persone e cose dall’Unità e/o dalle persone ivi ospitate e/o presenti.
2. Il Cliente, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all’Unità, al motore, alla patente nautica eventualmente necessaria e di avere a bordo tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative, inclusa quella di cui al Codice della nautica da diporto
3. CdF non assume alcun obbligo di custodia delle Unità ormeggiate nel Posto Barca e delle cose in essa contenute.
4. L’Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dall’Unità, causati, *inter alia*, da eventi meteorologici, atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi. Ciò, anche nel caso in cui CdF sia in possesso di copia delle chiavi dell’Unità, da essa accettate per mera comodità del Cliente.
5. Il Cliente, prima di allontanarsi dalla Marina, dovrà assicurarsi del perfetto stato degli ormeggi e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni e correttamente fissate secondo la buona regola marinaresca. In caso di emergenza, il personale di CdF potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente addebito delle relative spese al Cliente.
6. Con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati sull’Unità da parte di prestatori d’opera

incaricati dal Cliente, quest'ultimo si assume la responsabilità della verifica degli adempimenti di cui alla Legge 81/2008 e ss.mm.ii. da parte dei suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne CdF da qualsivoglia responsabilità in ordine all'operato di tali prestatori d'opera.

Art. 10 - Scadenza e riconsegna del Posto Barca

1. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, l'Utente dovrà provvedere all'allontanamento dell'Unità dalla Marina ed alla riconsegna a CdF del Posto Barca. In difetto, potrà provvedervi CdF con conseguente addebito all'Utente dei relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Unità, nonché dei beni ivi presenti.
2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Barca, saranno applicate all'Utente, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, le Tariffe giornaliere di ormeggio, oltre il maggior danno.

Art. 11 - Effetti della risoluzione del Contratto su Posto Barca e Unità

1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente all'allontanamento dell'Unità dalla Marina; in difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Unità e delle cose presenti all'interno delle stesse.
2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Barca, saranno applicate all'Utente, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, le Tariffe giornaliere di ormeggio, oltre il maggior danno.
3. Le spese di rimozione, rimorchio, alaggio, varo, sosta e deposito saranno addebitate all'Utente che dovrà corrispondere quale condizione per la restituzione dell'Unità.

SEZIONE III – DIRITTO DI PARCHEGGIO

Art. 12 – Responsabilità e manleve relative all'Autovettura

1. Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge relativi all'Autovettura, nonché per i danni provocati a persone e cose dall'Autovettura e/o dalle persone ivi ospitate e/o presenti.
2. Il Cliente, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all'Autovettura, nonché di avere tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative.
3. CdF non assume alcun obbligo di custodia dell'Autovettura parcheggiata nel Posto Auto e delle cose in essa contenute.
4. L'Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dall'Autovettura, causati, *inter alia*, da eventi meteorologici, atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi. Ciò, anche nel caso in cui CdF sia in possesso di copia delle chiavi dell'Autovettura, da essa accettate per mera comodità del Cliente.
5. CdF non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del Cliente immesse nella Marina tramite l'Autovettura, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente e/o alla sua Autovettura immessa nella Marina stessa.

Art. 13 - Copertura Assicurativa Autovettura

- 13.1. Per tutta la durata del Contratto, l'Utente dovrà far sì che l'Autovettura sia munita di tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.

Art. 14 - Scadenza e riconsegna del Posto Auto

1. Alla scadenza del Contratto, come prevista nelle Condizioni Particolari, l'Utente dovrà provvedere all'allontanamento dell'Autovettura dalla Marina ed alla riconsegna a CdF del Posto Auto. In difetto, potrà provvedere CdF con conseguente addebito all'Utente dei relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Autovettura, nonché dei beni ivi presenti.
2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Auto, saranno applicate all'Utente, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, le Tariffe giornaliere di parcheggio, oltre il risarcimento del danno.

Art. 15 - Effetti della risoluzione del Contratto su Posto Auto e Autovettura

1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente all'allontanamento dell'Autovettura alla

Marina; in difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Autovettura e delle cose presenti all'interno delle stesse.

2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Auto, saranno inoltre applicate all'Utente, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, le Tariffe giornaliere di parcheggio, oltre al maggior danno.
3. Le spese di rimozione, rimorchio, sosta e deposito saranno addebitate all'Utente che dovrà pagarle quale condizione per la restituzione dell'Autovettura.

SEZIONE IV - USO DEL CALA VELE

Art. 16 - Uso del Cala Vele e riconsegna

1. Il Cala Vele è inteso quale pertinenza del Posto Barca ai sensi e per gli effetti di cui all'
2. Art. 817 c.c. e ss. ed il Cliente ne disporrà in via esclusiva per tutta la durata del Contratto.
3. Entro la data di scadenza del Contratto, come prevista nelle Condizioni Particolari, l'Utente dovrà provvedere alla riconsegna a CdF del Cala Vele, che dovrà essere libero da cose e persone, consegnando le relative chiavi d'accesso. In difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei beni rimossi.
4. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Cala Vele, libero da cose e persone, saranno applicate all'Utente, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, le Tariffe giornaliere di Cala Vele, oltre al maggior danno.
5. Il Cliente non potrà eseguire opere di alcun genere, né esternamente né internamente al Cala Vele e non potrà, in alcun modo modificare la destinazione di deposito. In caso di inadempimento a quanto previsto nel presente articolo CdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ex
6. Art. 1456 c.c. dandone comunicazione e salvo il risarcimento del danno.

Art. 17 - Responsabilità e manleve relative al Cala Vele

1. il Cliente è immesso nella custodia del Cala Vele.
2. L'Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dai propri beni riposti nel Cala Vele causati, *inter alia*, da atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi.

Art. 18 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Cala Vele

1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente alla riconsegna a CdF del Cala Vele, libero da cose e persone. In difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei beni rimossi.
2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Cala Vele, libero da cose e persone, saranno inoltre applicate all'Utente le Tariffe giornaliere di Cala Vele, a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*, oltre al maggior danno.
3. Le spese di rimozione e deposito dei beni dell'Utente saranno allo stesso addebitate che dovrà pagarle quale condizione per la restituzione di detti beni.

SEZIONE V - I SERVIZI PORTUALI

Art. 19 - Somministrazione dei Servizi Portuali

- 19.1. La somministrazione dei Servizi Portuali si intende in esclusiva, ai sensi dell'Art. 1567 c.c. ed il mancato esercizio e/o utilizzo degli stessi, anche parziale, da parte dell'Utente, non darà luogo a variazioni del corrispettivo pattuito. L'Utente, pertanto, non potrà rifiutare il pagamento dei Servizi Portuali, anche adducendone il mancato utilizzo.

Art. 20 - Limitazione di responsabilità di CdF

1. CdF è espressamente esonerata da responsabilità per interruzioni nell'erogazione dei Servizi Portuali o per impossibilità dell'utilizzo, totale e parziale, del Posto Barca o del Posto Auto, restando così in

capo all'Utente ogni rischio circa l'effettiva utilizzabilità della Marina, salvo che l'evento non sia dipendente da fatto o colpa imputabili a CdF.

2. La cessione non autorizzata a terzi, anche parziale, dei Servizi darà diritto a CdF di risolvere ex art 1456 c.c. il Contratto, dandone comunicazione.

Art. 21 - Oneri e pagamenti relativi ai Servizi Portuali

1. Gli oneri relativi ai Servizi Generali sono compresi nella Tariffe.
2. Gli oneri relativi ai Servizi a Domanda Individuale saranno addebitati a consuntivo all'Utente in base alle relative Tariffe che CdF pubblicherà periodicamente.
3. Il pagamento dei Servizi Portuali avverrà nelle modalità stabilite nelle Condizioni Particolari.
4. Il pagamento dei suddetti Servizi a Domanda Individuale o di quant'altro dovuto anche per servizi sussidiari od altri oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'Utente, per qualsiasi titolo e ragione.
5. CdF avrà diritto di sospendere l'erogazione dei Servizi Portuali all'Utente che sia in mora nei pagamenti dovuti per l'erogazione dei Servizi stessi; all'Utente moroso saranno inoltre addebitati interessi moratori nella misura massima prevista dal D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 22 – Cessione del Contratto

6. Il presente Contratto è stipulato *intuitu personae* e pertanto l'Utente non potrà cederlo a terzi, né potrà cedere a terzi il Posto Barca o il Posto Auto o il Cala Vele senza la preventiva autorizzazione di CdF. In difetto, la cessione non avrà efficacia.

Art. 23 - Gestione della Marina

1. CdF potrà affidare in qualsiasi momento ad altro soggetto la gestione della Marina, dandone semplice comunicazione all'Utente.
2. In tal caso tutti i diritti derivanti a CdF in forza del Contratto e del Regolamento Interno saranno esercitati dal soggetto affidatario della gestione della Marina.
3. le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ogni altro eventuale precedente accordo.
4. L'eventuale tolleranza da parte di CdF di comportamenti dell'Utente, in violazione delle disposizioni del Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Art. 24 - Legge applicabile, foro competente, lingua ufficiale

- 24.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 24.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Imperia.
- 24.3 Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e ne viene pubblicata una traduzione in lingua inglese a fini puramente informativi. In caso di contenzioso prevarrà la versione in lingua italiana.

Art. 25 – Comunicazioni ed elezione di domicilio

- 25.1 Ai fini del presente Contratto l'Utente elegge domicilio presso l'Unità. Ogni comunicazione relativa al Contratto potrà essere pertanto compiuta alternativamente presso indirizzi, fisici e/o email, indicati nelle Condizioni Particolari o, per l'Utente, anche presso l'Unità.